



REGIONE LIGURIA

Regione Liguria



European Union

European Regional Development Fund

Unione Europea



## Indicazioni per la semplificazione normativa nelle attività forestali e di gestione del territorio

## 1. Inquadramento e aspetti generali

L'ordinamento assegna alle proprietà fondiari forestali una speciale tipicità. Questo status è correlato agli elementi di interesse pubblico e collettivo legati alla gestione delle proprietà stesse ed ai rapporti che le legano ad altri elementi territoriali ed umani.

Si tratta infatti di beni che accanto alle funzioni produttive proprie ( legname, frutti ...) di stretta pertinenza del proprietario, forniscono utilità di tipo collettivo che riguardano una più vasta comunità di persone (difesa del suolo, aspetti paesaggistici, )

Il proprietario ha infatti il *diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ma entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti all'ordinamento giuridico (832 CC)*

*Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti **allo scopo di assicurarne la funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.*

*Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone **obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata**, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone **provvedimenti a favore delle zone montane**.*

*Art. 820 CC. **Frutti naturali e frutti civili.** Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. ...*

*Art. 832. **Contenuto del diritto.** Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.*

*Art. 841. **Chiusura del fondo.** Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.*

*Art. 842. **Caccia e pesca.** Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. Art. 845. Regole particolari per scopi di pubblico interesse. La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.*

Questi aspetti hanno dato luogo alla formazione di un corpus di normative ed alla conferma di quelle già esistenti prima della promulgazione della Costituzione, che hanno dovuto disegnare modalità operative adeguate a contemperare gli interessi privati con le valenze di interesse collettivo.

Successivamente, negli ultimi decenni, il bosco ha conosciuto successive fasi di attenzione del legislatore (nazionale e comunitario) che lo hanno portato ad assumere una valenza centrale come bene ambientale e come bene paesaggistico.

In realtà la valenza ambientale del bosco, ovvero il suo valore multifunzionale, hanno sempre fatto parte dei modi di procedere propri della selvicoltura: cosa mai potrebbe essere una selvicoltura che non valuta le conseguenze delle azioni se non a lungo termine e con attenzione a tutte le componenti ?

Tuttavia, varie condizioni tecniche, economiche e sociologiche, hanno fatto sì che si conformasse una modalità aggiornata di attenzione alle cose del bosco ( e del territorio). Una modalità in divenire che talvolta fa apparire la selvicoltura come una pratica inadeguata a garantire la gestione sostenibile delle foreste ed individua nuovi tutori “specializzati” a garantire la salvaguardia di singole componenti naturalistiche o paesaggistiche.

Si sono quindi create due nuove principali aree di riferimento, tecnico e legislativo, per gli aspetti della biodiversità e per gli aspetti paesistici.



<http://www.ricercaforestale.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=554>

<http://www.ricercaforestale.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=569>

Pur valutando positivamente questa crescente attenzione non si può non osservare come la quantità e la conseguente complessità dei riferimenti normativi abbia portato un appesantimento nelle fasi preparatorie di ogni intervento forestale e territoriale.

Accanto a ciò si sono moltiplicati i riferimenti agli “uffici” ai “servizi” che si occupano di cose del bosco al posto dell’unico riferimento al Corpo Forestale dello Stato, che decenni fa aveva competenza esclusiva sulle cose del bosco.

Legislazione che interessa gli aspetti **ambientali** della gestione forestale

- **Legge n.394 del 1991 - "Legge-quadro sulle aree protette"**
- 
- Legge n.150 del 1992 - "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"
- 
- D.P.R. n.357 del 1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che istituisce la rete europea *Natura 2000*
- **D.Lgs. n.152 del 2006 - "Codice dell'ambiente"**
- 
- D.Lgs. n.155 del 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- D.Lgs. n.121 del 2011 - "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni." Tale legge inserisce nuovi reati ambientali nel codice penale e introduce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali
- Regolamento 2003/2152/CE del 17 novembre 2003 - Parlamento Europeo e Consiglio - relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (G.U.U.E. L324 del 11.12.2003)
- Direttiva (CEE) 92/43 del Consiglio, 21 maggio 1992: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206).
- Regolamento (CEE) N. 1613/89 del Consiglio, 29 maggio 1989: Modifiche al regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165).
- **Convenzione Europea del Paesaggio**
- è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000



<http://www.parks.it/fed erparchi/leggi/394.html>



<http://www.camera.it/p arlam/leggi/deleghe/06 152dl.htm>



[http://www.pabaac.beni culturali.it/opencms/mu ltimedia/BASAE/docu ments/2009/10/07/1254 924365183\\_L\\_9gennai o2006\\_n14.pdf](http://www.pabaac.beni culturali.it/opencms/mu ltimedia/BASAE/docu ments/2009/10/07/1254 924365183_L_9gennai o2006_n14.pdf)

### Legislazione che interessa gli aspetti **paesistici** della gestione forestale

- D.Lgs. n.42 del 2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- Codice dei beni culturali e del paesaggio - "Testo aggiornato e coordinato"



[http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1226395624032\\_Codice2004.pdf](http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1226395624032_Codice2004.pdf)

### Legislazione che interessa gli aspetti **selvicolturali** della gestione forestale

- R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"
- Legge 18 maggio 1989 n.183 " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo "
- 
- Legge n.353 del 2000 - "Legge-quadro sugli incendi boschivi"
- D.Lgs. n.227 del 2001 - "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"Decreto legislativo n°227 del 18 maggio 2001 "Ordinamento e modernizzazione del settore forestale"
- 
- Decreto 1 aprile 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali. (GU n. 104 del 5-5-2008)
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29-1-2004- Suppl. Ordinario n.14)



<http://www.adbve.it/Documenti/legge18389.htm>



[http://www.incendiboschi.org/docum/leggi/DL.v0227\\_01.htm](http://www.incendiboschi.org/docum/leggi/DL.v0227_01.htm)



<http://www.incendiboschi.org/docum/leggi/rdl3267.htm>

Negli anni '80, successivamente al processo di passaggio delle competenze in materia forestale, dallo Stato alle Regioni (DPR 633/77) si sono formate le singole legislazioni regionali, che costituiscono attualmente la normativa di riferimento.

Per tutte le Regioni, i testi delle Leggi e dei Regolamenti locali, hanno preso corpo a partire dalla Legge Forestale fondamentale (RDL 3267/ del 1923) abbinando nei vari casi le attenzioni alle materie aggiornate nel tempo da altri provvedimenti (vivaistica, incendi, sistemazioni idraulico-forestali ...)

Una grande differenza tra le varie attuazioni regionali è da individuare nel variabile rapporto che si è andato consolidando tra le funzioni assegnate o mantenute al Corpo Forestale dello Stato e le funzioni trasferite agli Uffici Forestali Regionali.

Per la Regione Liguria le principali Leggi Regionali di riferimento:

Legge Regione Liguria n°4 del 22/01/99

Regolamento regionale 29 giugno 1999, n1: REGOLAMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

<http://www.incendiboschivi.org/foresteliguria/leggireg/prescriz.htm>

Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

Legge regionale n.24 del 16 giugno 2009 Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Legge regionale n.21 del 16 novembre 2004 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne

Legge regionale n.5 del 25 gennaio 1993 Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature

Legge regionale n.9 del 30 gennaio 1984 Norme per la protezione della flora spontanea

Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28 dicembre 2012 Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri

Deliberazione della Giunta regionale n.1145 del 28 settembre 2012 Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009

Deliberazione della Giunta regionale n.2040 del 30 dicembre 2009 Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4.

Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3

Deliberazione della Giunta regionale n.126 del 9 febbraio 2007 Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria

Deliberazione della Giunta regionale n.270 del 25 febbraio 2000 Individuazione delle Z.P.S. in Liguria

Regolamento regionale n.5/2008 Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri

Legge regionale n.16 del 6 giugno 2008 Disciplina dell'attività edilizia

Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia

Legge regionale n.38 del 30 dicembre 1998 Disciplina della valutazione di impatto ambientale  
Testo aggiornato ad agosto 2012

Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183

## 2. Aspetti operativi e criticità

La gestione forestale, ma più in generale, la gestione del territorio rurale, sono quindi regolate da numerose normative e documenti di indirizzo.

Riflessioni generali:

- il rispetto delle sole normative specifiche per il settore forestale non è più sufficiente a garantire l'operatore rispetto alla correttezza del suo intervento
- il rispetto delle norme di tipo ambientale richiede spesso un approccio specialistico che il conduttore "ordinario" non è in grado di attuare (es. Natura 2000)
- alcune norme sono disegnate per gli aspetti edilizi e/o urbanistici e l'applicazione al settore forestale e gestione del territorio rurale crea importanti criticità
- il grado di "interpretazione" della norma è spesso elevato e si possono riscontrare pareri e stime molto difformi tra diversi Uffici chiamati ad istruire o verificare le pratiche
- il ricorso agli iter di approvazione collegiali, unici, è limitato alle Imprese: il singolo conduttore di bosco privato deve riferirsi a singoli iter autorizzativi